

POLIZZA R.C.N. (natanti)

DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI

Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Prodotto: "NAUTICA REALE"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i natanti.

La garanzia Responsabilità Civile Natanti (R.C.N) copre i danni causati a terzi in conseguenza della navigazione o della giacenza in acqua del natante.

Le garanzie accessorie coprono l'Assicurato per i danni materiali e diretti per la perdita o danneggiamento del natante; offrono inoltre copertura per la Tutela Legale a seguito di altri eventi connessi alla navigazione.



CHE COSA È ASSICURATO?

Garanzia Responsabilità Civile Natanti:

Danni causati a terzi:

- ✓ dalla navigazione o giacenza del natante assicurato anche in acque private
- ✓ per i danni causati a cose di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante
- ✓ per i danni provocati a terra dal natante nelle operazioni di alaggio, varo trasporto e giacenza sulla terraferma.
- ✓ per i danni cagionati a terzi quando il natante navighi con il solo ausilio di vele
- ✓ per i danni cagionati a terzi da barche a vela durante le regate veliche
- ✓ per i danni provocati durante gli spostamenti fuori dall'acqua relativamente agli hovercraft.
- ✓ da natanti adibiti a scuola guida.

La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e di 1.220.000 euro per i danni alle cose. Nel caso di danni a cose di terzi da incendio del natante, la garanzia è prestata con il limite di 50.000 euro.

Garanzie Accessorie:

- ✓ Furto totale o parziale
- ✓ Incendio
- ✓ Atti vandalici
- ✓ Calamità Naturali
- ✓ Perdita totale
- ✓ Tutela Legale



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione R.C.N.:

✗ il conducente del natante responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose

Per i soli danni a cose:

✗ il proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di natante in leasing

✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario del natante in leasing

✗ gli affiliati, i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del natante, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per natante in leasing, se conviventi o a loro carico.

✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, e se conviventi o a loro carico, gli affiliati e gli altri parenti ed affini entro il terzo grado.

Sono inoltre esclusi i danni causati:

✗ danni causati dalla navigazione del battello di servizio in dotazione al natante assicurato

✗ dalla partecipazione del natante a gare e competizioni sportive

✗ per i danni provocati a terra dal natante nelle operazioni di alaggio, varo, trasporto sono esclusi i danni causati:

– ai dipendenti dell'Assicurato addetti al servizio del natante

– alle cose che l'Assicurato detiene

– alle cose lasciate a bordo da ospiti o dipendenti

– al mezzo che effettua il trasporto ed alle cose che si trovino sul medesimo.

– dalla caduta del natante trasportato

✗ I danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate quanto il natante è in navigazione o in giacenza in acqua.

Le esclusioni relative alle garanzie accessorie sono riportate sul DIP aggiuntivo.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Reale Mutua ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
- ! Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti
- ! Conducente non abilitato alla guida
- ! Natante che non ha ottenuto il rilascio del certificato di sicurezza
- ! Mancata osservanza delle disposizioni per natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea", natanti con targa prova, natanti adibiti a scuola guida

I limiti di copertura relativi alle garanzie accessorie sono riportati sul DIP aggiuntivo.



DOVE VALE LA COPERTURA?

L'assicurazione vale la navigazione nel mare Mediterraneo entro gli stretti, nelle acque interne dei Paesi Europei e nelle acque territoriali delle Isole di Capo Verde e Isole Canarie.

Per i danni verificatisi a terra, l'assicurazione vale quando il natante si trova sul territorio dei Paesi bagnati dal mare Mediterraneo o sul territorio della Svizzera.



CHE OBBLIGHI HO?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti, che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il premio è annuale e deve essere pagato alla sottoscrizione della polizza.

Puoi pagare il premio tramite denaro contante nei limiti previsti dalla legge, fatta salva la disponibilità dell'intermediario ad accettare anche assegno bancario o circolare, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA?

La copertura assicurativa decorre dal giorno e dall'ora indicati in polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato per il medesimo natante attiva e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto termina alla scadenza senza necessità di disdetta.

Puoi interrompere il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva all'estero del natante. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia, a consegnare la documentazione richiesta dalla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo detratta la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.